



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 144/16**

Lussemburgo, 21 dicembre 2016

Sentenza nelle cause riunite C-154/15 Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU, C-307/15 Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA e C-308/15 Banco Popular Español SA/Emilio Irlés López et Teresa Torres Andreu

**La giurisprudenza spagnola che limita nel tempo gli effetti della nullità delle clausole «di tasso minimo», inserite nei contratti di mutuo ipotecario in Spagna, è incompatibile con il diritto dell'Unione**

*Una limitazione del genere rende la tutela del consumatore incompleta ed insufficiente, nonché inadeguata a costituire un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l'inserzione delle clausole abusive*

In Spagna, alcuni privati hanno promosso cause giudiziarie nei confronti di diversi istituti di credito al fine di far dichiarare che le clausole di «tasso minimo» inserite nei contratti di mutuo ipotecario stipulati con i consumatori presentavano un carattere abusivo e quindi non vincolavano i consumatori. Le clausole in questione prevedono che, anche se il tasso d'interesse diviene inferiore ad una certa soglia («tasso minimo») definita del contratto, il consumatore deve continuare a pagare interessi quantomeno equivalenti a tale soglia senza poter beneficiare di un tasso inferiore.

Con sentenza del 9 maggio 2013, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) ha qualificato le clausole «di tasso minimo» come abusive, dato che i consumatori non erano stati informati in modo adeguato dell'onere economico e giuridico che tali clausole avrebbero comportato a loro carico. Tuttavia, il Tribunal Supremo ha deciso di limitare nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di tali clausole, sicché essa produce effetti solo per il futuro, a far data dalla pronuncia della sentenza.

Alcuni consumatori lesi dall'applicazione di tali clausole reclamano le somme che asseriscono di avere indebitamente versato agli istituti di credito dalla data di stipula dei loro contratti di mutuo. Investiti di tali domande, il Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Granada (Tribunale commerciale n. 1 di Granada, Spagna) e l'Audiencia Provincial de Alicante (Corte d'appello di Alicante, Spagna) chiedono alla Corte di giustizia se la limitazione degli effetti restitutori della dichiarazione di nullità a partire dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunal Supremo sia compatibile con la direttiva sulle clausole abusive<sup>1</sup>, dato che, secondo tale direttiva, dette clausole non vincolano il consumatori.

Nella sua odierna sentenza, **la Corte dichiara che il diritto dell'Unione osta a una giurisprudenza nazionale in virtù della quale gli effetti restitutori connessi alla nullità di una clausola abusiva sono limitati alle somme indebitamente versate successivamente alla pronuncia della decisione che ha accertato il carattere abusivo della clausola.**

La Corte ricorda, innanzitutto, che, secondo la direttiva, le clausole abusive non devono vincolare il consumatore, alle condizioni stabilite dalla legislazione degli Stati membri, fermo restando che a questi ultimi incombe l'onere di predisporre mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'utilizzo delle clausole abusive. La Corte spiega che il giudice nazionale deve semplicemente disapplicare la clausola abusiva, cosicché essa sia considerata come se non fosse mai esistita e non produca quindi alcun effetto vincolante nei confronti del consumatore. **La dichiarazione del carattere abusivo deve sortire l'effetto di ripristinare, per il consumatore, la situazione in cui egli si**

<sup>1</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 2).

**sarebbe trovato in mancanza di tale clausola.** Di conseguenza, la dichiarazione del carattere abusivo delle clausole «di tasso minimo» deve consentire la restituzione degli importi che il professionista ha indebitamente acquisito a discapito del consumatore.

Secondo la Corte, il Tribunal Supremo ben poteva statuire che la sua sentenza, in ossequio al principio della certezza del diritto, non doveva incidere sulle situazioni definitivamente decise con pronunce giurisdizionali antecedenti. Il diritto dell'Unione, infatti, non può obbligare un giudice nazionale a disapplicare norme processuali interne.

Tuttavia, tenuto conto **dell'esigenza fondamentale dell'applicazione uniforme e generale del diritto dell'Unione**, spetta solo ed unicamente alla Corte decidere sulle limitazioni nel tempo da apportare all'interpretazione che essa fornisce di una norma dell'Unione. In tale ambito, la Corte precisa che le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale non devono pregiudicare la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva.

Orbene, la limitazione nel tempo degli effetti discendenti dalla nullità delle clausole «di tasso minimo» priva il consumatore spagnolo, che abbia stipulato un contratto di mutuo ipotecario prima della data di pronuncia della sentenza del Tribunal Supremo, del diritto a ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate all'istituto di credito. Da tale **limitazione nel tempo risulta, pertanto, una tutela del consumatore incompleta e insufficiente, che non può costituire un mezzo adeguato ed efficace per far cessare l'inserzione delle clausole abusive, come esige la direttiva.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106*